

REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIP S.p.A.

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC



2. La Sospensione o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato.
3. Il MEF e/o Consip, in base a quanto previsto dalle presenti Regole e/o dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto, avranno la facoltà di disporre l'applicazione di penali nei confronti del Fornitore, la Sospensione o la Revoca dell'Abilitazione. Il MEF e/o Consip si riservano altresì il diritto discrezionale ed insindacabile di sospendere o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
4. L'Abilitazione potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
5. Successivamente alla Sospensione o alla Revoca dell'Abilitazione, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Sistema, salvo diversa espressa indicazione da parte di del MEF e/o di Consip, e fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 21 - Catalogo, dichiarazioni e garanzie dei Fornitori

1. Ciascun Fornitore è tenuto a predisporre e mantenere aggiornato il proprio Catalogo dei Beni e dei Servizi abilitati allo Strumento di Acquisto del Sistema, conformemente a quanto disposto dalle Regole e dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto per il quale il Fornitore è abilitato e opera nel Sistema.
2. Il Catalogo contiene i Beni e i Servizi per i quali è stata concessa l'Abilitazione al Sistema. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura, tra l'altro, che i Beni e i Servizi per i quali è stata concessa l'Abilitazione siano effettivamente disponibili, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto. Consip, tra l'altro, si riserva di disporre la cancellazione automatica dai Cataloghi di Beni/Servizi che non siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei termini eventualmente previsti da ciascun strumento di acquisto, dandone apposita comunicazione al Fornitore.
3. Il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Beni e dei Servizi Abilitati ivi inseriti. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a riportare informazioni fornite da terze parti e pertanto esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità con riferimento alla correttezza, completezza, veridicità del contenuto dei Cataloghi. In particolare, ove non sia diversamente stabilito dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto e fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 3 delle presenti Regole, gli eventuali allegati e l'eventuale materiale illustrativo predisposto dal Fornitore e le immagini dei Beni e dei Servizi Abilitati non sono oggetto di alcuna verifica o controllo, nemmeno formale, da parte di Consip, così come l'eventuale collegamento al sito Internet del Fornitore o di terze parti.



4. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Beni inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
5. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Beni o Servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
6. Fatto salvo quanto eventualmente previsto nei Documenti relativi allo Strumento di Acquisto, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non sono in grado di garantire la conformità dei Beni e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Beni, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Sistema tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori.

Articolo 22 - Comunicazioni

1. Ai fini dell'utilizzo del Sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, il Fornitore elegge il proprio domicilio nell'Area Comunicazioni del Sistema, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, quali il numero di fax, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale.
2. Tutte le comunicazioni effettuate dal Soggetto Aggiudicatore e dal Fornitore quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando l'Area Comunicazioni disponibile nel Sistema. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore prendono atto che l'utilizzo dell'Area Comunicazioni è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement. Non è pertanto ammesso l'impiego di tale Area per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti l'utilizzo predetto.
3. Laddove il Soggetto Aggiudicatore o Consip lo ritenga necessario (come ad esempio nel caso delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006) od opportuno, le comunicazioni di cui al comma 2, potranno essere inviate al Fornitore presso altri recapiti da questo dichiarati, quali il numero di fax, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste dai Soggetti Aggiudicatori nella documentazione di gara.
4. In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'Area Comunicazioni per l'invio delle comunicazioni, le comunicazioni potranno essere inviate attraverso gli altri recapiti indicati dal Fornitore, dai Soggetti Aggiudicatori e da Consip S.p.A. quali il numero di fax, la casella di Posta Elettronica Certificata e la sede legale.
5. Il Fornitore si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Sistema, l'Area



Comunicazioni del proprio Account, il numero di fax e la casella di Posta Elettronica Certificata da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente indicata da Consip S.p.A. all'interno del Sito. Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare comunque tutte le cautele idonee a garantire un efficiente funzionamento del Sistema di e-Procurement, tenendo indenne il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da qualsiasi pregiudizio potesse agli stessi derivare, sia direttamente che indirettamente, dall'utilizzo illecito o comunque improprio del Sistema.

6. Qualsiasi comunicazione inviata dal Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nell'Area Comunicazioni del destinatario o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da Consip S.p.A. o dal Soggetto Aggiudicatore procedente.
7. Il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.
8. E' fatto divieto ai Fornitori di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l'invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere. In generale, gli indirizzi di posta elettronica e i recapiti degli Utenti reperibili nell'ambito del Sistema di e-Procurement sono esclusivamente riservati per lo svolgimento di attività e l'effettuazione di comunicazioni strettamente e direttamente inerenti agli Strumenti di Acquisto.

Articolo 23 - Sistema informatico e registrazioni di sistema

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 289 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, il Sistema di e-Procurement è realizzato in conformità con quanto previsto dall'articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici e delle applicabili prescrizioni di cui all'Allegato XII del Codice, con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.
2. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso l'Account, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto presso l'Istituto Galileo Ferraris di Torino secondo le metodologie descritte sul Sito.
3. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore dichiarano e riconoscono che le Registrazioni di Sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali Registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, al di



fuori delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m. e la richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

4. Ove possibile, Consip e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori gli interventi di manutenzione sul Sistema. I Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sito ed al Sistema potrà in ogni momento essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
5. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno per quanto di propria competenza, esonerano il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema.

Articolo 24 - Documentazione e riutilizzo dei dati pubblici

1. Tutti gli Utenti sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure che li riguardano, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m..
2. Il Gestore del Sistema provvede in ogni caso per conto di Consip e dei Soggetti Aggiudicatori procedenti all'archiviazione e alla conservazione degli atti e dei documenti relativi alle procedure di abilitazione e di acquisto che sono stati prodotti e scambiati nell'ambito del Sistema.
3. I documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate nel Sistema di e-Procurement vengono mantenuti a disposizione degli Utenti nell'ambito del Sistema per un periodo di 90 giorni dal loro inserimento e/o generazione sul Sistema. Trascorsi 90 giorni, il Gestore del Sistema si riserva la facoltà di eliminare la disponibilità dei predetti documenti dall'archivio corrente del Sistema di e-Procurement. Tali documenti saranno in ogni caso archiviati e conservati dal Gestore del Sistema ai sensi e nel rispetto della normativa vigente. Gli Utenti legittimati potranno chiederne copia inviando apposita richiesta scritta in tal senso al Gestore del Sistema e, per conoscenza, a Consip, secondo le modalità indicate sul Sito.
4. I Soggetti Aggiudicatori potranno chiedere copia dei documenti relativi alle procedure di abilitazione dei Fornitori inviando a Consip apposita richiesta scritta per mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato secondo le modalità indicate sul Sito.
5. Per quanto riguarda il diritto di accesso dei Fornitori alla documentazione amministrativa si rinvia a quanto previsto dall'articolo 31.
6. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere



utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 25 - Responsabilità del MEF, di Consip e del Gestore del Sistema

1. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad essa delegate dal MEF, Consip si limita a mettere a disposizione degli Utenti il Sistema e ad abilitare i Fornitori e i relativi Beni e Servizi, affidando al Gestore del Sistema individuato ai sensi dell'articolo 7, la conduzione tecnica del Sistema stesso. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può richiedere a Consip informazioni in merito ai livelli minimi di servizio che il Gestore del Sistema è tenuto a garantire. In caso di violazione di tali livelli minimi di servizio, il Soggetto Aggiudicatore potrà inoltrare un'apposita e dettagliata segnalazione a Consip, che provvederà a sollevare le necessarie contestazioni al Gestore del Sistema. Il Soggetto Aggiudicatore dichiara di conoscere ed accettare le modalità e le condizioni di funzionamento del Sistema garantite dal Gestore del Sistema e demanda a Consip qualsiasi contestazione o reclamo nei confronti del Gestore del Sistema, accettando sin d'ora i rimedi e gli eventuali risarcimenti che Consip potrà ottenere sulla base del rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema e rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti di Consip e/o del MEF. Nel caso in cui Consip ritenesse che le questioni segnalate dal Soggetto Aggiudicatore non siano di propria competenza in quanto estranee al rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema, lo segnalerà al Soggetto Aggiudicatore, il quale potrà quindi procedere direttamente a fare valere le proprie ragioni nei confronti del Gestore del Sistema e/o di eventuali altri soggetti terzi.
2. L'attività svolta da Consip è improntata a criteri di efficacia, economicità ed utilità e viene svolta nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo presenti le dimensioni della potenziale utenza e la frequenza dell'utilizzo del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.. In ogni caso, salve le eventuali disposizioni di legge inderogabili, il MEF, Consip e - eccetto quanto previsto al precedente comma 1 - il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire i Soggetti Aggiudicatori, i Fornitori, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti il caricamento sul Sistema di documenti sottoscritti dal Fornitore) o il mancato funzionamento del Sistema di e-Procurement.
3. Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori né è in grado di accertare o garantire che i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori agiscano nell'ambito del Sistema nel rispetto della



normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

4. I Soggetti Aggiudicatori ed i Fornitori, pertanto, prendono atto ed accettano che Consip sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all'art. 18, comma 3, ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 26 - Contenuto del Sito e degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-Procurement

1. Tutti i contenuti del Sito e, in generale, i servizi relativi al Sistema di e-Procurement e ai relativi Strumenti di Acquisto sono resi disponibili e prestati sulla base dei principi di eguaglianza e non discriminazione così come risultano dal Sito e dal Sistema e come tali sono pienamente conosciuti ed accettati dagli Utenti.
2. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto a esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, del Fornitore e del Soggetto Aggiudicatore.
3. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sito, nonostante gli stessi provvedano a svolgere una costante attività di verifica, controllo ed aggiornamento dei contenuti del Sito medesimo.
4. I siti Internet dei Fornitori o di terze parti cui si può accedere tramite i collegamenti posti all'interno del Sito sono al di fuori del controllo di MEF, Consip e del Gestore del Sistema, i quali non possono essere ritenuti responsabili del contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti.
5. Le uniche garanzie relative ai Beni ed ai Servizi presentati nei Cataloghi e forniti tramite gli Strumenti di Acquisto sono quelle rilasciate dal Fornitore. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, ove previste, nonché quanto eventualmente disposto dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai Beni ed ai Servizi presentati nei Cataloghi dal Fornitore, ai beni ed ai servizi acquistati dal Soggetto Aggiudicatore ed alle relative garanzie, così come all'attività svolta dai Fornitori.
6. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema registrano e abilitano i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori sulla base dei requisiti e con le modalità previste dalle



presenti Regole e dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto e non assumono alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti circa l'attività svolta dagli altri Utenti, come ad esempio qualsiasi inadempimento dei Fornitori e comunque per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Articolo 27 - Responsabilità del Soggetto Aggiudicatore e del Fornitore e manleva

1. A fronte di violazioni delle presenti Regole, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui, oltre ai provvedimenti di cui all'articolo 20, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di propria competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno in base alla propria responsabilità, si impegnano a manlevare e a tenere indenni il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dal MEF, da Consip e/o dal Gestore del Sistema e/o da terzi a causa di violazioni delle presenti Regole, degli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto o comunque di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema di e-Procurement, degli Strumenti di Acquisto o della violazione della normativa vigente, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 28 - Proprietà intellettuale

1. La titolarità dei diritti d'autore sul design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Sistema di e-Procurement, la selezione e la loro disposizione nel Sito, nonché la titolarità dei diritti d'autore su tutte le banche dati contenute nel Sito, sulla relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel Sito appartengono alla Consip e/o al MEF o a terzi loro danti causa.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, nonché i rispettivi Punti Ordinanti e Legali Rappresentanti abilitati, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono al MEF ed a Consip il diritto di utilizzare - anche tramite il Gestore del Sistema - in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali loro proprie o comunque con il Sistema di e-Procurement tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, compresi i Cataloghi, i marchi ed i segni distintivi, ed in generale tutti i beni protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da questi forniti a Consip, al MEF, al Gestore del Sistema o comunque immessi nel Sistema in occasione dell'utilizzo del Sistema di e-Procurement.



3. La titolarità dei diritti d'autore su tutti i programmi per elaboratore del Sistema e sulla relativa documentazione, i codici sorgente e ogni altro materiale contenuto nel Sito sono di proprietà da Consip e/o del Gestore del Sistema e/o dei loro rispettivi autori.
4. I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le denominazioni delle iniziative e, in generale, i segni distintivi di MEF/Consip o del Gestore del Sistema indicati e utilizzati nel Sito identificano l'attività ed i servizi di Consip o del Gestore del Sistema. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.
5. Il MEF e la Consip autorizzano a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all'interno del Sito esclusivamente per compiere le attività previste dal Sistema di e-Procurement ed alle seguenti condizioni:
 - i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Sistema di e-Procurement. In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, non possono essere divulgati o distribuiti;
 - in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © 2003-2013 Consip S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Protetto dalle leggi italiane e dai trattati internazionali in materia di diritto d'autore";
 - i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel Sito;
 - le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà, relative ai documenti di Consip disponibili nel Sito non possono essere rimosse.
6. La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano nel Sito.

Articolo 29 - Normativa applicabile

1. Le presenti Regole e gli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto dispongono e spiegano i loro effetti nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e, in generale, dalla legge italiana e comunitaria, incluso il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m. e il D.Lgs. 2003 n. 196 (Codice Privacy). Per quanto non espressamente indicato dalle presenti Regole e dagli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto, il Sistema di e-Procurement, gli Strumenti di Acquisto e tutte le relative procedure, così come ogni atto o negozio giuridico posto in essere nell'ambito del Sistema - inclusi i Contratti di approvvigionamento dei Beni/Servizi stipulati tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitori - si intendono disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari summenzionate.

Articolo 30 - Privacy

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e



s.m. (Codice Privacy) nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato. Decreto Legislativo n. 196/2003.

Articolo 31 - Accesso agli atti

1. I Fornitori e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto, nel rispetto da quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del Codice dei Contratti Pubblici e s.m. e del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m., inoltrando apposita richiesta al Soggetto Aggiudicatore competente. In particolare, per quanto concerne il processo di abilitazione i Fornitori saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso a Consip, nel rispetto, per quanto applicabile, di quanto previsto dal "Regolamento recante misure organizzative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della Consip" pubblicato sui siti www.acquistinretepa.it www.consip.it, mentre per quanto concerne i singoli Strumenti di Acquisto e i relativi procedimenti i Fornitori dovranno rivolgersi al Soggetto Aggiudicatore procedente e al relativo Responsabile del procedimento.
2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati da Consip o dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

Articolo 32 - Richieste, contestazioni e segnalazioni

1. Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o di supporto, anche di carattere tecnico, inerente l'utilizzo del Sistema, ivi comprese quelle relative alla Registrazione e all'Abilitazione, dovranno essere rivolte al *Call Center* presso i recapiti indicati nel Sito e seguendo le modalità ivi indicate.
2. Le eventuali contestazioni relative agli Strumenti di Acquisto dovranno essere trasmesse a Consip e/o al Gestore del Sistema per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale inviato secondo le modalità indicate sul Sito.



Parte II - IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 33 - Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è uno degli Strumenti di Acquisto previsti dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione attraverso il quale i Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, così come indicata dall'art. 3, comma 17 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui alle presenti Regole ed agli altri Documenti del Mercato Elettronico. Per il calcolo del valore dell'acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, i Soggetti Aggiudicatori sono tenuti ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.
3. Ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dai Soggetti Aggiudicatori nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
4. Le disposizioni della Parte I delle presenti Regole si applicano al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, salvo che non siano espressamente derogate o incompatibili con le disposizioni che disciplinano il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e i singoli Bandi di Abilitazione al Mercato Elettronico.
5. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 34 - Definizioni relative al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. In aggiunta alle definizioni dell'art. 1 della Parte Generale, con riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ciascuno dei seguenti



termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico, Bando,: uno dei bandi per l'Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori e dei Beni e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di Attuazione;

Capitolato tecnico: l'allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche necessarie per l'abilitazione dei beni o dei servizi offerti dal Fornitore;

Categoria del Bando di Abilitazione: una delle categorie in cui si articola il Bando di abilitazione al Mercato Elettronico per cui il Fornitore può richiedere l'Abilitazione o l'estensione dell'Abilitazione;

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;

Condizioni Particolari di RDO: le specifiche condizioni e documenti che disciplinano la procedura di Richiesta di Offerta, quali ad esempio ulteriori requisiti o garanzie richieste ai Fornitori Abilitati che intendono partecipare alla RDO, eventuali modalità di comunicazione che il Soggetto Aggiudicatore intende ammettere nel corso del procedimento, i criteri sulla base dei quali il Soggetto Aggiudicatore intende valutare le Offerte, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti di beni e servizi ad esso applicabili;

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Beni/Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della Disponibilità Minima Garantita si fa riferimento al numero di Beni e/o al valore espresso in euro dei Servizi per i quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto (mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell'Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto);

Documenti del Mercato Elettronico: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Mercato Elettronico - le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati



e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Importo Minimo di Consegna: l'importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei Beni mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale l'Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna;

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del ricevimento di una RDO;

Ordine Diretto (o Ordine): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al Fornitore per l'acquisto di Beni e/o Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal Catalogo;

Richiesta di Offerta, RDO: l'invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle presenti Regole.

Articolo 35 - Bandi di Abilitazione al Mercato Elettronico e Fornitori legittimati a richiedere l'Abilitazione

1. Consip provvede ad abilitare i Fornitori ed i relativi beni e/o servizi al Mercato Elettronico attraverso appositi Bandi di Abilitazione suddivisi in apposite Categorie e aperti per tutta la durata del Mercato Elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.
2. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.
3. Ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di Attuazione, i Bandi vengono resi pubblici in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale del procedimento è disponibile sui Siti indicati nel Bando.
4. I Bandi di abilitazione indicano, tra l'altro:
 - a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il Mercato Elettronico ed è suddiviso il Bando;
 - b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai Fornitori;
 - c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le Domande di Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
 - d) la durata dell'abilitazione dei Fornitori a partecipare al Mercato Elettronico;
 - e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e



telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del Mercato Elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

5. Potrà essere ritenuta autonoma e motivata causa di esclusione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che darà luogo al relativo provvedimento di diniego o revoca dell'Abilitazione, la realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m., e realizzate con riferimento alle categorie di Beni/Servizi relative al Bando in base al quale è stata richiesta o è stata concessa l'Abilitazione.
6. I Bandi di Abilitazione sono aperti nel tempo ai sensi del comma 1 del presente articolo e consentono ai Fornitori di presentare la Domanda di Abilitazione in qualunque momento per tutta la durata di ciascun Bando. Nel corso della vigenza del Bando, Consip potrà aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.
7. Tutti i Fornitori che, tramite il proprio Legale Rappresentante, dimostrino di possedere i requisiti indicati nel relativo Bando di Abilitazione e che ottengano l'Abilitazione di uno o più beni o servizi potranno essere abilitati al Mercato Elettronico, nel rispetto delle condizioni contenute nel Bando di Abilitazione medesimo e delle disposizioni delle presenti Regole, con particolare riferimento agli artt. 36-37-38.
8. Fatto salvo quanto di volta in volta previsto nei Bandi di Abilitazione, l'Abilitazione di uno o più beni o servizi è presupposto indispensabile per il Fornitore al fine di ottenere l'Abilitazione al Mercato Elettronico. Il mancato rilascio o il mancato mantenimento dell'Abilitazione - e della relativa offerta a Catalogo - di almeno un bene o servizio per ciascun Bando per il quale il Fornitore ha richiesto l'abilitazione impediscono rispettivamente la concessione ed il mantenimento dell'Abilitazione del Fornitore con riferimento a tale Bando.
9. Salvo quanto diversamente previsto da ciascun Bando di abilitazione, non sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006, mentre sono ammessi a richiedere l'abilitazione, tra gli altri, i consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 36 - Domanda di Abilitazione al MEPA

1. L'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del Sistema di e-Procurement avviene nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole, con particolare



riferimento agli artt. 37-38 e dall'apposito Bando di Abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana.

2. I Fornitori interessati dovranno compilare correttamente la Domanda di Abilitazione disponibile sul Sito, sottoscrivendola per mezzo di Firma Digitale ed inviandola a Consip, conformemente alle modalità indicate nel Sito stesso.
3. In caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006, la Domanda di Abilitazione è presentata dal consorzio e deve contenere anche l'indicazione delle imprese consorziate con cui il consorzio intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico. Prima dell'invio della Domanda di Abilitazione da parte del Consorzio, ciascuna delle imprese consorziate indicate nella Domanda di Abilitazione deve presentare idonea dichiarazione sottoscritta con Firma Digitale, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006., seguendo l'apposita procedura presente sul Sito. In caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera c) dello stesso Decreto, il consorzio deve altresì allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziata, ovvero altro idoneo documento, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
4. Le imprese partecipanti ad un Consorzio abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione possono essere anche abilitate autonomamente al MEPA quali operatori economici individuali, fermo restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.
5. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che fornirà a MEF, a Consip ed al Gestore del Sistema e ai Soggetti Aggiudicatori in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico, conformemente a quanto disposto dall'art. 18 delle presenti Regole.
6. L'invio della Domanda di Abilitazione del Fornitore comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti del Mercato Elettronico.
7. Il Fornitore che ha presentato una Domanda di abilitazione o conseguito l'abilitazione al Mercato Elettronico sulla base di un determinato Bando può chiedere in qualsiasi momento l'abilitazione al Mercato Elettronico con riferimento ad altri Bandi o ad altre Categorie dello stesso Bando, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei termini previsti dal Bando di abilitazione per il quale intende essere abilitato.

Articolo 37 - Concessione dell'Abilitazione al MEPA al Fornitore

1. Preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Bando di Abilitazione in capo al Fornitore



richiedente, esaminato l'elenco dei beni o dei servizi per i quali è richiesta l'Abilitazione, entro il termine e con le modalità indicate dal Bando di Abilitazione, Consip emette il provvedimento di Abilitazione o di motivato diniego, dandone notizia al richiedente. L'abilitazione dei Fornitori avrà la durata prevista dal relativo Bando sulla base del quale è stata richiesta.

Articolo 38 - Abilitazione al MEPA di ulteriori Beni e Servizi

1. Il Fornitore abilitato al MEPA potrà richiedere in qualsiasi momento l'abilitazione di altri beni o servizi che intende offrire nel Mercato Elettronico, alle condizioni previste nel relativo Bando per il quale ha già ottenuto l'abilitazione e in conformità a quanto previsto dal successivo art. 44.
2. A tal fine il Fornitore dovrà inoltrare l'apposita domanda, seguendo le relative istruzioni presenti sul Sito.
3. Esaminati i beni o i servizi per i quali è richiesta l'Abilitazione, Consip abilita i beni o i servizi entro il termine e con le modalità indicate dal Bando, dandone notizia al Fornitore.
4. Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 3, Consip comunica al Fornitore il diniego dell'Abilitazione e la relativa motivazione.

Articolo 39 - Durata, Sospensione e Revoca dell'Abilitazione al MEPA

1. La durata dell'Abilitazione dei Fornitori abilitati al Mercato Elettronico è indicata nei relativi Bandi.
2. Fermo restando le cause di applicazione di penali, Sospensione e di Revoca previste espressamente nelle Regole e/o nei restanti Documenti del Mercato Elettronico, il MEF e/o Consip si riserva/no il diritto di sospendere per un periodo di tempo determinato ovvero di revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico, senza che il Fornitore o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento. La Sospensione o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste, come ad esempio in caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni sostitutive da parte del Fornitore: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato. L'Abilitazione del Fornitore potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
3. Consip si riserva altresì il diritto di sospendere ovvero di revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione di uno o più Beni e Servizi Abilitati. Qualora il Fornitore mantenga comunque l'Abilitazione per uno o più Beni e Servizi, esso continuerà ad essere abilitato al Mercato Elettronico con riferimento a tali Beni e Servizi.
4. Successivamente alla Sospensione o alla Revoca dell'Abilitazione al Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere attività di qualsiasi genere



all'interno del Mercato Elettronico, salva diversa espressa indicazione da parte del MEF e/o di Consip e fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 40 - Stato di Sospensione e Revoca

1. Durante lo stato di Sospensione, i Soggetti Aggiudicatori non potranno effettuare acquisti dal Catalogo del Fornitore e il Fornitore non potrà presentare offerte in risposta a RDO. Per tutto il periodo in cui dura la Sospensione, il Fornitore sospeso può accedere alla propria area Comunicazioni e, qualora lo richieda, riceverà l'elenco degli ordini ricevuti prima della Sospensione e delle RDO ad esso aggiudicate.
2. Nel caso di Revoca, il Fornitore viene escluso dal Mercato Elettronico, con conseguente disabilitazione di tutti i Legali Rappresentanti ed eliminazione del relativo Catalogo del Mercato Elettronico.
3. Il Fornitore, qualora ne faccia richiesta, riceverà l'elenco degli ordini ricevuti prima della sospensione e delle RDO ad esso aggiudicate, purché la sua offerta sia anteriore alla Revoca.

Articolo 41 - Richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico

1. Tramite apposita comunicazione secondo le modalità indicate sul Sito, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e inviata a Consip e, per conoscenza, al Gestore del Sistema, con le modalità previste nel Sito ciascun Fornitore ha facoltà di richiedere di essere disabilitato dal Mercato Elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti.
2. Dal momento dell'invio della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a seguito di RDO che eventualmente pervenissero dai Soggetti Aggiudicatori. Le Offerte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore a seguito di RDO del Soggetto Aggiudicatore prima della richiesta di disabilitazione ovvero gli Ordini Diretti ricevuti prima della disabilitazione, rimarranno comunque pienamente vincolanti.
3. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il Fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando i Cataloghi e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del Fornitore.

Articolo 42 - Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei Beni e dei Servizi Abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Dichiarazioni e garanzie dei Fornitori Abilitati



1. Ciascun Fornitore è tenuto a predisporre il proprio Catalogo dei Beni e dei Servizi abilitati da inserire nel Mercato Elettronico, conformemente a quanto disposto dai Documenti del Mercato Elettronico e, di volta in volta, dai Bandi di Abilitazione per cui il Fornitore richiede l'Abilitazione.
2. Il Catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai Soggetti Aggiudicatori, ai sensi dell'art. 1336 del codice civile. Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo sul Sito e fino al termine successivo alla sua modifica o eliminazione definito da ciascun Bando di abilitazione. Resta fermo, pertanto, l'obbligo per il Fornitore abilitato al MEPA di applicare ai Soggetti Aggiudicatori che ne facciano richiesta attraverso l'invio dell'Ordine Diretto i prezzi e le condizioni presenti sul Catalogo fino al termine fissato da ciascun Bando di Abilitazione successivo alla modifica o eliminazione del Catalogo dal Sito.
3. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Soggetti Aggiudicatori sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Beni/Servizi che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna e l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Beni/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto dall'art. 49. In ogni caso il Fornitore non potrà sottoporre la validità o l'efficacia dell'offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente previste dalle presenti Regole o dal Bando relativo al Bene/Servizio offerto a Catalogo.
4. Il Catalogo contiene i Beni e i Servizi per i quali è stata concessa l'Abilitazione. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura, tra l'altro, che i Beni e i Servizi per i quali è stata concessa l'Abilitazione siano effettivamente disponibili.
5. Il Fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Beni e dei Servizi Abilitati ivi inseriti. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a riportare informazioni fornite da terze parti e pertanto esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità con riferimento alla correttezza, completezza, veridicità del contenuto dei Cataloghi. In particolare, ove non sia diversamente stabilito dai documenti relativi al Bando, gli eventuali allegati e l'eventuale materiale illustrativo predisposto dal Fornitore e le immagini dei Beni e dei Servizi Abilitati non sono oggetto di alcuna verifica o controllo, nemmeno formale, da parte di Consip, così come l'eventuale collegamento al sito Internet del Fornitore o di terze parti.
6. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Beni inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
7. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Beni o Servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.



8. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non sono in grado di garantire la conformità dei Beni e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Beni, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Mercato Elettronico tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori.

Articolo 43 - Formazione e pubblicazione del Catalogo

1. Il Catalogo del Fornitore potrà contenere esclusivamente i Beni e i Servizi abilitati. E' fatto espresso divieto al Fornitore di inserire nel Catalogo beni o servizi diversi dai Beni o Servizi Abilitati o, in ogni caso, indicazioni o contenuti difforni da quelli indicati nella lista di beni e servizi di cui è stata richiesta l'Abilitazione e, in generale, nella documentazione inviata ai fini dell'ottenimento dell'Abilitazione, fatte salve le facoltà di modifica del contenuto del Catalogo che spettano al Fornitore ai sensi del successivo art. 44 e secondo le modalità indicate nel Sito. Gli eventuali allegati al Catalogo non potranno in ogni caso contenere disposizioni in contrasto con il contenuto del Catalogo e, in caso di discordanza, prevarrà il contenuto del Catalogo.
2. Il Catalogo è pubblicato seguendo le istruzioni indicate nel Sito. Prima della pubblicazione, il Catalogo inviato dal Fornitore è sottoposto ad un'attività di verifica formale e al processo di adeguamento agli standard imposti dal Sistema (cd. "normalizzazione"). Il Fornitore riconosce ed accetta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 delle presenti Regole, le liste e i Cataloghi di Beni e Servizi e dei relativi attributi sono destinati ad essere pubblicati all'interno del Sito e, in generale, a essere messi a disposizione degli Utenti del Mercato Elettronico e di terzi in genere, quali dati e informazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 e del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
3. Il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di verificare in qualunque momento la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni relative alle caratteristiche dei Beni e dei Servizi inseriti nel Catalogo e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 44 - Modifica e Integrazione del Catalogo

1. In qualsiasi momento il Fornitore abilitato al MEPA potrà eliminare un Bene/Servizio dal proprio Catalogo e/o modificare talune caratteristiche dei Beni/Servizi contenute nel Catalogo attraverso le apposite procedure previste sul Sito. Qualsiasi modifica dovrà comunque essere sottoscritta dal Fornitore con Firma Digitale. E' in ogni caso fatta salva la validità e l'efficacia dell'offerta contenuta nel Catalogo pubblicato sul Sito fino al termine fissato da ciascun Bando di Abilitazione successivo alla pubblicazione sul Sito della modifica dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 delle presenti Regole.



2. Qualsiasi modifica effettuata sui Cataloghi sarà valida ed efficace nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori a partire dal momento della sua pubblicazione sul Sito, fatta salva l'ulteriore validità ed efficacia dell'offerta precedentemente pubblicata fino al termine fissato da ciascun Bando di Abilitazione successivo alla pubblicazione sul Sito della sua modifica o eliminazione, ai sensi dell'articolo 42 delle presenti Regole
3. Il Fornitore abilitato può richiedere in qualsiasi momento l'integrazione del proprio Catalogo attraverso l'abilitazione di nuovi Beni/Servizi inerenti il Bando e/o Categoria per il quale è stato abilitato, attraverso le procedure di integrazione del Catalogo previste dal Sistema.

Articolo 45 - Eliminazione dei Cataloghi

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 44, Consip potrà procedere alla rettifica e all'eliminazione, permanente o temporanea, parziale o completa di uno o più Beni/Servizi contenuti nei Cataloghi del Mercato Elettronico, dandone eventualmente comunicazione motivata al Fornitore. In particolare Consip si riserva di esercitare tale facoltà nel caso in cui riscontri la mancata conformità di uno o più Beni/Servizi abilitati ai requisiti previsti dal Bando, anche così come successivamente modificato nel corso del tempo rispetto alla versione iniziale, e il Fornitore non abbia provveduto ad aggiornare il proprio Catalogo. Consip si riserva altresì di disporre la cancellazione automatica dai Cataloghi di Beni/Servizi che non siano stati oggetto di procedure di acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei dodici mesi precedenti, dandone apposita comunicazione al Fornitore.
2. L'eliminazione dei Beni/Servizi e la disattivazione del Catalogo sarà efficace nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori a decorrere dalla data dell'effettivo oscuramento del Catalogo dal Sito, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti dal Fornitore abilitato.

Articolo 46 - Procedure di acquisto di Beni e Servizi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 328 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, i Soggetti Aggiudicatori abilitati al Mercato Elettronico, tramite i propri Punti Ordinanti, possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
 - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di beni e servizi previste dal Regolamento di Attuazione del Codice, artt. 329 e segg.
2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mette a disposizione delle Soggetti Aggiudicatori gli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta per acquistare Beni e Servizi sotto soglia di rilievo comunitario e concludere



nell'ambito del Mercato Elettronico contratti con i Fornitori abilitati al MEPA per l'acquisto di Beni e Servizi.

3. L'utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante procedente e dei relativi Soggetti Aggiudicatori, che sono gli unici responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi ad essi applicabili, tra cui, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Regolamento di Attuazione, delle disposizioni contenute nei propri regolamenti e, in generale, dei principi nazionali e comunitari in materia.
4. La scelta della procedura di acquisto applicabile al Soggetto Aggiudicatore procedente e il corretto svolgimento della medesima, così come la verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di Attuazione in capo ai Soggetti Aggiudicatori per compiere gli acquisti sul Mercato Elettronico, sono di esclusiva competenza e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore procedente anche ai fini e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m. Il Soggetto Aggiudicatore procedente, tramite il Punto Ordinante, è l'unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la legittimità e la compatibilità degli strumenti di acquisto disponibili all'interno del Mercato Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto.
5. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.
6. Consip si limita a mettere a disposizione il Sistema del Mercato Elettronico e non effettua alcun controllo o verifica, preventiva o successiva, circa la legittimità e lo svolgimento delle procedure di acquisto attuate dai Soggetti Aggiudicatori precedenti, ferma restando la facoltà di effettuare i controlli di cui all'art. 18 comma 3 delle Regole ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni all'esito dei medesimi.

Articolo 47 - Acquisto mediante Ordine Diretto

1. Considerato che i Cataloghi dei Fornitori abilitati al MEPA contengono offerte di Beni e Servizi impegnative e vincolanti nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, delle presenti Regole, il Punto Ordinante che intende acquistare un Bene o un Servizio direttamente da Catalogo concludendo un Contratto con il Fornitore abilitato al MEPA, senza effettuare Richieste di Offerta, predispone ed invia al Fornitore un Ordine Diretto, compilando l'apposito modulo d'Ordine presente sul Sito e sottoscrivendolo con Firma Digitale.



Articolo 48 - Compilazione ed invio dell'Ordine Diretto

1. Il modulo d'Ordine dovrà essere debitamente compilato in tutti i campi espressamente indicati come "obbligatori", in conformità alle istruzioni contenute nel Sito e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dai Documenti del Mercato Elettronico. In ogni caso, il Punto Ordinante è tenuto a verificare la completezza dell'Ordine Diretto e la conformità del medesimo alle disposizioni in materia di acquisti ad esso applicabili, essendo il relativo Soggetto Aggiudicatore responsabile in via esclusiva del contenuto dell'Ordine e del processo di acquisto cui inerisce. Ai fini della sua validità ed efficacia il documento elettronico generato automaticamente dal Sistema dovrà essere sottoscritto con apposizione di Firma Digitale dal Punto Ordinante e caricato sul Sistema seguendo le istruzioni del Sito. A seguito della corretta ricezione dell'Ordine firmato digitalmente, il Sistema provvederà automaticamente a notificare al Fornitore una comunicazione con cui verrà dato conto della presenza dell'Ordine a Sistema.

Articolo 49 - Efficacia dell'Ordine Diretto e conclusione del Contratto

1. L'Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: pertanto, nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il Contratto di prestazione dei Beni o Servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Capitolati Tecnici ed al successivo comma 3.
2. Il Contratto concluso e composto dall'Ordine e dalla riga di Catalogo del Fornitore relativa al Bene/Servizio acquistato è disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto della categoria merceologica cui appartiene il Bene o il Servizio abilitato. Ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola la specifica materia degli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione.
3. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Punti Ordinanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Beni/Servizi che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna, l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Beni/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto al successivo comma 4, nonché alla non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine, ai sensi del successivo comma 5.
4. L'Ordine Diretto che abbia ad oggetto quantitativi di Beni/Servizi inferiori al lotto minimo indicato a Catalogo, o all'Importo Minimo di Consegna o che richieda la consegna dei Beni o l'esecuzione dei Servizi in un'area geografica diversa da quella prevista dal Fornitore è privo dell'efficacia di accettazione



della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine: in tal caso, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione al Punto Ordinate entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dell'Ordine Diretto a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinate.

5. Nel caso in cui l'Ordine sia inviato dal Punto Ordinate di un Soggetto Aggiudicatore che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordine ricevuto entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine, dandone apposita comunicazione al Punto Ordinate. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato al Punto Ordinate a mezzo di Posta Elettronica Certificata. In tal caso nessun contratto si considererà stipulato tra le Parti. Nel caso in cui, il Fornitore non provveda a tale comunicazione secondo i termini e le modalità sopra indicati, il contratto sarà da ritenere regolarmente concluso ed efficace tra le parti.
6. Nel caso in cui il Catalogo, conformemente a quanto previsto dal relativo Capitolato Tecnico, preveda una Disponibilità Minima Garantita di Beni/Servizi acquistabili nel Mercato Elettronico, e tale disponibilità sia stata superata, anche soltanto parzialmente, sulla base degli Ordini Diretti ricevuti dal Fornitore, entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine il Fornitore ha la facoltà di comunicare al Punto Ordinate il superamento di tale disponibilità, privando in tal modo il Contratto di qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinate. Nel caso in cui il superamento della Disponibilità Minima Garantita sia soltanto parziale rispetto all'Ordine inviato dal Punto Ordinate, quest'ultimo avrà la facoltà di inviare al Fornitore un nuovo Ordine Diretto entro i limiti di disponibilità residua del Bene o del Servizio, e sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata esaurita da altri Soggetti Aggiudicatori. Nel caso in cui, nonostante il raggiungimento della Disponibilità Minima Garantita, il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine, il Fornitore non invierà alcuna comunicazione al Punto Ordinate entro il termine previsto (quattro giorni solari successivi al ricevimento dell'Ordine) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed efficace. Ai fini del calcolo della Disponibilità Minima Garantita, si terrà conto esclusivamente dei Beni/Servizi venduti dal Fornitore sulla base degli Ordini Diretti e non tramite RDO o altri canali al di fuori del Mercato Elettronico.

Articolo 50 - Acquisto di beni e servizi tramite RDO

1. Il Punto Ordinate, che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso una procedura che prevede l'acquisizione di una o più Offerte, potrà utilizzare le apposite procedure di Richiesta di Offerta - RDO prevista dal Sistema,



individuando e descrivendo i beni/servizi oggetto della RDO e selezionando i Fornitori ai quali inviare la RDO.

2. La richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinante nell'ambito del procedimento di RDO potrà avere quale oggetto principale esclusivamente beni/servizi conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando. Al contratto che sarà eventualmente concluso tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore saranno pertanto applicabili, nei termini di cui al successivo articolo 53, le Condizioni Generali di contratto relative al bene/servizio oggetto della RDO.
3. Il Punto Ordinante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di RDO.
4. A pena di invalidità della RDO medesima e delle relative Offerte, il Punto Ordinante è tenuto ad indicare nell'apposito modulo di RDO il termine entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Offerta nonché il termine entro il quale l'Offerta rimarrà valida, efficace ed irrevocabile ai sensi dell'articolo 49 delle Regole e potrà pertanto essere eventualmente accettata dal Soggetto Aggiudicatore. Ai sensi dell'art. 328, comma 4, del Regolamento di Attuazione, il Punto Ordinante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.
5. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell'aggiudicazione, verifica dei requisiti e della documentazione al momento dell'aggiudicazione, anche qualora tali attività siano poste in essere dal Punto Istruttore. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni del Soggetto Aggiudicatore procedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.

Articolo 51 - Risposta alla RDO

1. Il Fornitore che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RDO specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dal Punto Ordinante per l'invio delle Offerte e conformemente alle indicazioni contenute sul Sito. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al Soggetto Aggiudicatore valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Tale Offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti del lotto minimo, dell'area di consegna e dell'eventuale Disponibilità Minima Garantita indicati a Catalogo. Con l'invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore.



2. L'Offerta di beni o servizi non conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando costituisce violazione delle presenti Regole.
3. Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, in caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del medesimo Decreto, il Fornitore deve indicare per quali imprese consorziate il consorzio concorre.
4. Il Fornitore può rispondere alla RDO presentando un'Offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 163/2006. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.

Articolo 52 - Chiusura della RDO e conclusione del Contratto

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 328 del Regolamento di Attuazione, il sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dal Soggetto Aggiudicatore tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
2. Nel caso di RDO avente ad oggetto più Beni e/o Servizi, il Sistema fornirà un'unica graduatoria complessiva delle Offerte pervenute da ciascun Fornitore; l'accettazione del Soggetto Aggiudicatore dovrà avere ad oggetto l'intera Offerta del Fornitore prescelto. Nel caso di RDO divise in lotti il Sistema fornirà una graduatoria complessiva delle offerte per ciascuno dei lotti previsti. Sono previste accettazioni parziali per le sole RDO divise in lotti. In ogni caso, l'idoneità della graduatoria a determinare la scelta del Fornitore da parte del Soggetto Aggiudicatore dipende dai criteri scelti ed utilizzati dal Soggetto Aggiudicatore per la RDO e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Fornitore aggiudicare il Contratto.
3. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai Fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal Fornitore ai sensi del precedente art. 51, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili al Soggetto Aggiudicatore procedente, il Soggetto Aggiudicatore, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:
 - a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "Documento di Accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine. Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema;



- b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RDO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.
- 4. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuta a verificare la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto richiesto nella RDO.

Articolo 53 - La conclusione del Contratto

- 1. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore. L'eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del Contratto (ad esempio: atto pubblico) saranno eventualmente previste e disciplinate dal Soggetto Aggiudicatore.
- 2. Il Soggetto Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la documentazione relativa al Fornitore eventualmente disponibile a tale scopo nel Sistema.
- 3. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
- 4. Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dal Soggetto Aggiudicatore nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi dell'articolo 42 delle Regole; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

Articolo 54 - Informazioni sull'esecuzione del Contratto

- 1. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a fornire a Consip/MEF le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti che verranno richieste dal Sistema, anche attraverso l'apposita sezione presente sul Sito. Resta inteso che i dati così forniti avranno valore meramente informativo nei confronti di Consip/MEF e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.



2. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all'art. 18, comma 3, delle Regole, in relazione all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 55 - Violazione delle Regole e dei Documenti del Mercato Elettronico e Accertamento da parte di Consip

1. Nell'ambito dei poteri spettanti a Consip per la gestione del Mercato Elettronico, questa vigila sul rispetto delle presenti Regole e di quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico da parte degli Utenti e provvede all'accertamento delle relative violazioni.
2. In caso di violazione delle presenti Regole o dei Documenti del Mercato Elettronico da parte del Fornitore, Consip invia a quest'ultimo una comunicazione scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la violazione contestata al Fornitore. Entro trenta giorni solari successivi dall'invio della contestazione, il Fornitore può inviare a Consip le proprie deduzioni scritte in merito alla violazione contestata. Nel caso si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, Consip procederà ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli elementi necessari per la verifica della violazione contestata. Consip provvederà a comunicare al Fornitore la propria motivata decisione in merito alla violazione contestata e gli eventuali relativi provvedimenti nei suoi confronti entro i sessanta giorni solari successivi all'invio della comunicazione di contestazione al Fornitore, fatta salva la possibilità per Consip di prorogare detto termine nel caso in cui si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi ai fini della decisione in merito al provvedimento da adottare.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono violazione delle presenti Regole e, come tali, saranno oggetto di accertamento da parte di Consip ai sensi del comma 2 del presente articolo:
 - l'invio non autorizzato ai Soggetti Aggiudicatori di comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all'acquisto, in qualunque forma esso avvenga;
 - l'inadempimento da parte del Fornitore di un contratto stipulato all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 - la replica di righe di catalogo con Prodotti sostanzialmente identici.
4. Le eventuali segnalazioni da parte dei Soggetti Aggiudicatori relative alle violazioni delle Regole, di cui all'art. 27, comma 2, dovranno essere inviate a Consip per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale, secondo le modalità indicate nel Sito.
5. L'accertamento di una o più violazioni delle Regole da parte del Fornitore nel corso degli ultimi 24 mesi potrà comportare la Sospensione dell'abilitazione fino a 12 mesi, ai sensi dell'art. 39 e/o l'applicazione di apposite penali e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti da Consip e/o da terzi ai sensi degli artt. 18 e 27 delle Regole.
6. E' fatta comunque salva la possibilità per Consip di valutare che anche una singola violazione delle Regole, inclusa una delle violazioni esemplificativamente indicate al comma 3, costituisca, in considerazione della sua gravità, di per sé



fatto illecito - e come tale produttivo di penali e danni risarcibili - e/o autonoma causa di Sospensione, Revoca o diniego dell'Abilitazione, anche prescindendo dall'accertamento di cui al comma 2.

7. In caso di violazione delle Regole, degli altri Documenti del Mercato Elettronico e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l'invio di comunicazioni, in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, nonché di gravi o reiterati inadempimenti ai Contratti stipulati nell'ambito del Mercato Elettronico, Consip si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati, oltre all'adozione dei provvedimenti di Sospensione e Revoca ed alle eventuali conseguenze relative all'Abilitazione o alla Registrazione al Mercato Elettronico.